

# *Comune di Mattie*

*Provincia di Torino*

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE  
DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI  
E DELLE RETI DI TELEFONIA MOBILE  
AL FINE DI MINIMIZZAZIONE L'ESPOSIZIONE DELLA  
POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTRICI AI SENSI  
DELL'ART.8, COMMA 6 DELLA LEGGE 36/2001 E DELL'ART.7,  
COMMA 1 DELLA L.R. 19/2004**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 13/2015 DEL 13/05/2015

# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

## ART. 1 FINALITA'

Con il presente regolamento il Comune di Mattie intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per le reti di telefonia mobile e telecomunicazioni e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22.02.2001 e dell'art. 7, punto 1 lettera c) della Nuova disciplina Regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, L.R. n. 19 del 03.08.2004.

## ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le seguenti disposizioni **si applicano a tutti gli impianti fissi radioelettrici** (impianti fissi emittenti segnali elettromagnetici a radiofrequenza per telefonia mobile, telecomunicazione e radiodiffusione sonora e televisiva) **ad eccezione:**

a. degli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 watt con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM);

b. degli impianti e delle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA ed al Comune possibilmente con congruo preavviso.

2. Per ciò che concerne gli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia quali elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt e gli impianti radioelettrici, ad esclusione di quelli al comma precedente, si rimanda alle normative nazionali e regionali in materia.

Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

## ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) aree sensibili: singoli edifici e loro pertinenze dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani;
- b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
- c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;
- d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

- g) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- h) livello di esposizione: il livello di intensità del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
- i) limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- j) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
- k) obiettivi di qualità:
- i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con gli atti di cui all'art. 5 comma 2 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004;
  - i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- l) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici per la telefonia mobile sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Regione, e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e Regionale;
- m) programma localizzativo annuale (PLA): documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, integrabile con cadenza trimestrale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;
- n) gestore: società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;

## ART. 4

### LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

#### Limiti di esposizione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
$0,1 < f \leq 3$ MHz	60	0,2	-
$3 < f \leq 3000$ MHz	20	0,05	1
$3 < f \leq 300$ GHz	40	0,01	4

#### Valori di attenzione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
$0,1 \text{ MHz} < f \leq 300 \text{ GHz}$	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)-

2. L'attività degli impianti oggetto del presente regolamento non deve comportare il superamento dei suddetti limiti di esposizione, intesi come valori efficaci.

# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati dagli impianti oggetto del presente regolamento, si assumono i suddetti valori di attenzione vigenti all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari.

I valori riportati nelle precedenti tabelle devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati deve essere minore dell'unità.

## ART. 5 OBIETTIVI DI QUALITÀ

1. Gli obiettivi di qualità sono definiti dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

### Obiettivi di qualità

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)-

2. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi prodotti dagli impianti oggetto del presente regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella suddetta tabella. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

3. Sono inoltre obiettivi di qualità i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con atti di cui all'art. 5 comma 2 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004.

## ART. 6 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE, E DEGLI IMPIANTI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Al presente regolamento è allegata una tavola in scala 1:5.000 denominata "Allegato A" in cui, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 16-757 del 5.9.05, sono individuate, con apposite colorazioni e campiture, le diverse classificazioni del territorio nelle seguenti zone:

- Aree Sensibili
- Zone di installazione condizionata
- Zone di vincolo
- Zone di attrazione (privata e comunale)
- Zone neutre.

**Su tali carte, infine, sono riportati i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti** (e l'individuazione dei siti di localizzazione degli impianti per radiodiffusione, effettuato in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, fatte salve le competenze dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni).

# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

## **6.1 – AREE SENSIBILI**

Rientrano in questa categoria i seguenti elementi:

- *singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute;*
- *singoli edifici scolastici;*
- *singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile;*
- *le residenze per anziani;*
- *le pertinenze (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari, ...) relative a tutti gli elementi citati ai punti precedenti, come indicate all'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".*

In conformità alle disposizioni contenute nel paragrafo 3.2 della DGR n. 16-757 del 05/09/2005 "Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici", **sui singoli beni o aree comprese nelle zone indicate come Aree sensibili (AS) e definite al precedente comma 6.1 è vietata l'installazione degli impianti.** Su esplicita richiesta del titolare dell'attività in essere presso il singolo bene ricompreso in tale area, tuttavia, il divieto di installazione può essere derogato qualora per l'attività in essi svolta sia richiesta una puntuale copertura radioelettrica.

Le aree sensibili e loro pertinenze sono quelle indicate nella planimetria denominata "allegato A" e nella tabella denominata "allegato B".

## **6.2 – ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA**

Aree aventi le seguenti caratteristiche:

- *l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;*
- *beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);*
- *area definita "centro storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.); (\*)*
- *aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);*
- *aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.*
- *tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G.C., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.*

All'interno delle zone di installazione condizionata, il rilascio dell'autorizzazione **per gli impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni**, avviene a seguito di concertazione con l'amministrazione comunale, che si riserva il diritto di stabilire prescrizioni sulla modalità di installazione degli impianti, alle quali i gestori devono attenersi.

L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

Inoltre in ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) *il gestore deve dimostrare che la copertura radioelettrica del territorio non risulta attuabile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area;*
- 2) *in considerazione della natura e specificità delle aree (ZIC), all'interno delle stesse non è consigliata l'installazione di pali porta antenna o tralicci ad uso esclusivo dell'impianto, mentre i pali porta antenna da realizzare al di sopra delle coperture degli edifici, non potranno in ogni caso avere altezza complessiva superiore a 4 metri dal tetto;*
- 3) *deve essere presentato specifico progetto da parte dei gestori o dei proprietari degli impianti contenente la specificazione delle misure e le soluzioni di minimizzazione dell'impatto visivo con*

# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

*documentazione fotografica evidenziante l'impatto della struttura in progetto sul contesto circostante, e di mitigazione dell'immissione di campi elettromagnetici.*

## **6.3 – ZONE DI VINCOLO**

Per quanto riguarda l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, all'interno delle Zone di Installazione condizionata, sono considerate aree "di Vincolo" le seguenti:

- area definita "**centro storico**" come da piano regolatore generale (P.R.G.);
- tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G.C., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

**In tali aree non risulta pertanto possibile l'installazione di nuovi impianti radiotelevisivi.**

## **6.4 – ZONE DI ATTRAZIONE (private e pubbliche)**

*Aree aventi le seguenti caratteristiche:*

- aree esclusivamente industriali;
- aree a bassa o nulla densità abitativa. Un'area si definisce a nulla densità abitativa se nel raggio di 300 metri dal punto di prevista installazione di un impianto per telefonia o telecomunicazioni non comprende o non potrà comprendere insediamenti residenziali o Aree Sensibili. Un'area si definisce a bassa densità abitativa qualora nel raggio di 300 metri dal punto di installazione di un impianto la densità abitativa sia inferiore a 120 abitanti/kmq, calcolata sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente (dati istat);
- aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

All'interno delle zone di attrazione si applicano le procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicate al successivo articolo 9.

## **6.5 – ZONE NEUTRE**

*Il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione.*

All'interno delle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni, previa presentazione della richiesta come descritto nel successivo art. 8.

## **ART. 7**

### **DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ZONE**

1. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei requisiti radioelettrici stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, ogni impianto deve essere progettato e realizzato utilizzando la migliore tecnologia disponibile, perseguendo il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano sia con riferimento ai corpi emittenti/riceventi che con riferimento ai relativi supporti.

2. Le infrastrutture per gli impianti radioelettrici oggetto del presente Regolamento sono assimilate, ai sensi dell'articolo 86 comma 3 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria; restano fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 "*Codice dei beni ambientali e del paesaggio*", nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24/12/1976 n. 898.

3. Per la localizzazione degli impianti sul territorio comunale è data priorità alle aree prevalentemente non abitate ed è incoraggiata la condivisione delle infrastrutture nello spirito dell'art. 41 comma 2 punto 3 della

# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

legge n. 166/2002, il tutto al fine di perseguire un corretto insediamento sul territorio comunale volto ad assicurare anche il necessario decoro urbano.

## ART. 8 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune o allo Sportello Unico per le Attività produttive domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando 2 copie (una per il Comune e una per l'A.R.P.A.) della seguente documentazione:

- *l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie;*
- *nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa. Tale dichiarazione dovrà inoltre attestare il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.*
- *la dichiarazione di assenso del proprietario del sito alla realizzazione dell'impianto;*
- *la documentazione fotografica del sito;*
- *gli elaborati grafici progettuali a firma di tecnico abilitato previsti dalla normativa vigente.*

Al momento della presentazione della domanda l'ufficio ricevente indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.

2. La domanda è formulata mediante:

- **istanza di autorizzazione**, per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W;
- **dichiarazione di inizio attività (DIA)**, per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, secondo i modelli in allegato (secondo le modalità della deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2004, n. 15 – 12731 "Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 - Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici"), così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2004, n. 112 – 13293 (D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante "Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale).

**N.B.:** Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Il comune e/o lo Sportello Unico per le Attività Produttive pubblicizzano l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

4. Il comune procede all'istruttoria della pratica (per quanto di competenza) secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate di cui al successivo art. 9.

5. Ai sensi del suddetto articolo 87 del D. Lgs. 259/2003 e s.m.i., il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e

# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al **comma 8** del presente articolo inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

6. L'ARPA, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le modalità di cui al punto 7 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2005, n. 16 – 757 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico).

7. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, dell'A.R.P.A. ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice delle comunicazioni elettroniche, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività di cui al presente articolo si intendono accolte qualora, entro **90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda**, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma precedente, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

9. Il comune rilascia l'autorizzazione per quanto di sua competenza, mentre in caso di "attività produttive" lo Sportello Unico rilascerà, successivamente all'emissione dell'autorizzazione Comunale e del parere tecnico favorevole dell'A.R.P.A., il Provvedimento Autorizzativo Unico (PAU) anche sulla base dei programmi localizzativi di cui all'art. 11. Tali provvedimenti rappresentano condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di fondate ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.

Lo Sportello Unico dell'edilizia o delle attività produttive (a seconda dei casi) trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge 3 agosto 2004, n. 19.

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di **DODICI MESI dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso**, oppure dalla formazione del silenzio – assenso.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune, in conformità alla normativa edilizia vigente, la data di inizio e fine dei lavori.

La realizzazione delle opere deve avvenire nel rispetto del Regolamento Edilizio nonché della normativa in materia di sicurezza in ambienti di lavoro; restano fatte salve le vigenti disposizioni in materia di



# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità in ordine alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato (articoli 64 e seguenti del DPR n. 380/2001) e di sicurezza degli impianti.

12. Qualora l'installazione dell'infrastruttura di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o comunque l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. n. 259/2003, dovranno presentare un'unica domanda al Comune o al S.U.A.P. competenti, volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture, degli eventuali scavi, dell'utilizzo del suolo ecc che si renderanno necessari al fine dell'installazione delle infrastrutture stesse, come riportato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 129 del 28/03/2006. (\*)

*(\*) La Corte Costituzionale ha dichiarato con la sentenza 28 marzo 2006, n. 129, richiamata nell'ordinanza 18 maggio 2006, n. 203, la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono un procedimento autorizzatorio comunale finalizzato al rilascio del permesso di costruire e, pertanto, ulteriore rispetto a quello già previsto dal citato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003.*

*La Corte Costituzionale afferma, infatti, che un procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli da effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell'ambito del procedimento unificato, costituisce un inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, in contrasto con le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini, da ritenersi, con riferimento a questo tipo di costruzioni, principi fondamentali di governo del territorio.*

*I giudici costituzionali hanno precisato che l'unificazione dei procedimenti non priva l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto per cui si chiede l'autorizzazione.*

*L'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede infatti che tali installazioni vengano autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.*

*Questi ultimi sono specificati dall'art. 3, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Nella suddetta disposizione sono compresi «i criteri di localizzazione» e «gli standard urbanistici». La tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al pari delle Regioni (sentenza n. 336 del 2005), non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento.*

13. Trascorso il termine di **45 giorni** dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a **15 giorni**. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti, il termine e' ridotto a **10 giorni**.

14. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, trasmettendo al Comune il modello in allegato. (secondo le modalità e le procedure della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 – 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

Il comune e/o lo Sportello Unico per le Attività Produttive, provvedono a trasmettere all'ARPA la comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

15. I titolari di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt devono presentare, secondo le modalità di cui all'art. 4, dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

I gestori o i proprietari trasmettono per conoscenza, la DIA al CORECOM, corredata esclusivamente della scheda tecnica dell'impianto.

Nel caso di impianti punto - punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche ed anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante.

16. I proprietari degli apparati di radioamatore, trasmettono al Comune, all'ARPA e al CORECOM il modello denominato "allegato n. 2" della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 – 13802 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione).

17. I titolari di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, devono presentare, secondo le modalità di cui all'art. 4, dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

18. I titolari di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, trasmettono (al Comune e) all'ARPA il modello denominato "allegato 3" della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 – 13802.

19. Nel caso di installazione o modifica di impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, le stesse trasmettono al Comune il modello in allegato (allegato n. 4 della deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2004, n. 19 – 13802), compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

## ART. 9

### PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Per le procedure autorizzative o iter riguardanti:

- la realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- la realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- la realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- la realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, degli impianti di cui all'art. 11, comma 2;
- la realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori;

si ritiene formato il silenzio assenso, di cui all'articolo 87, comma 9, del D.lgs 259/2003 rispettivamente:

- a) entro **60 giorni** per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;

# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

- b) entro **45 giorni** per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

## ART. 10 ACCESSO AGLI ATTI

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

## ART. 11 IMPIANTI ESISTENTI, AMMODERNAMENTO E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. La localizzazione degli impianti esistenti non è stata riportata in quanto sul territorio comunale non sono presenti impianti fissi oggetto del seguente regolamento. Per i nuovi impianti, dovranno essere riportati in apposita tabella, i seguenti dati:

- frequenza
- direzione
- potenza
- altezza c.e.
- tilt totale

2. I seguenti impianti godono delle condizioni agevolate di cui all'art. 10:

- impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
- impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione;
- utilizzo di sistemi *multiplexing* per impianti radiotelevisivi.

## ART. 12 PROGRAMMA LOCALIZZATIVO DEI GESTORI (P.L.A.)

1. I titolari o gestori degli impianti devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno ed ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19/2004, in formato cartaceo e in formato elettronico il programma localizzativo (PLA) al Comune e, in copia, alla provincia, comprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.

La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. 19/2004:

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) ed al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di

# Comune di Mattie

Provincia di Torino

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A..

Possono tuttavia essere inclusi nel programma localizzativo anche gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W, comunque non soggetti ai criteri per la localizzazione degli impianti di cui agli articoli 6 e 7 e alle spese per attività istruttorie di cui all'articolo 13, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'articolo 9.

3. Il programma, a pena di nullità, deve essere redatto ed avere i contenuti indicati al paragrafo 4 della DGR n. 16-757 del 05/09/2005 “*Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici*”.

Il programma contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, tenendo conto del presente regolamento comunale, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad esempio aumento popolazione utente, copertura radioelettrica o qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti) indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale.

4. Il Comune, in conformità al paragrafo 5 della DGR n. 16-757 del 05/09/2005 “*Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici*”, può rilasciare l'autorizzazione all'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo esclusivamente per ragioni di indifettibilità ed urgenza congruamente motivate dal richiedente; analogamente si procede in caso di DIA ai sensi dell'art. 87 D. Lgs. n. 259/2003 per impianti con potenza inferiore a 20 watt.

5. Il comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

## ART. 13 SPESE PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, per ogni singola installazione sono individuate:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna **superiore a 20 W** inseriti in contesto non edificato, in **400 euro**, per quelli inseriti in contesto edificato, in **1.000 euro**;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna **minore o uguale a 20 W** inseriti in contesto non edificato, in **300 euro**, per quelli inseriti in contesto edificato, in **900 euro**;
- c) per gli impianti soggetti alle **condizioni agevolate** di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 2, inseriti in contesto non edificato, in **200 euro**, per quelli inseriti in contesto edificato, in **500 euro**.

Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

# **Comune di Mattie**

*Provincia di Torino*

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

2. Le spese sono versate specificando la causale “*spese per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all’art. 14 dell’L.R. 19/2004*”, con la seguente ripartizione:

- il 40% del dovuto al Comune;
- il 40% del dovuto all’A.R.P.A. Piemonte;
- il 20% del dovuto alla Provincia di Torino.

3. La percentuale di concorso alle spese derivanti dall’attività di controllo esercitata dall’ARPA, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 è determinata nella percentuale del 40% dell’importo totale;

4. Il comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell’ARPA al termine dell’istruttoria autorizzativa;

5. La percentuale di spesa dovuta alla Provincia di Torino verrà liquidata autonomamente dal gestore secondo le modalità indicate sul sito della Provincia stessa.

## **Art. 14**

### **PROVENTI DELLE LOCAZIONI DI AREE PUBBLICHE**

1. I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

## **Art. 15**

### **CONTROLLI**

1. Ai sensi dell’Art. 10 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, avvalendosi dell’ARPA.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori nel Programma localizzativo annuale e il controllo a campione degli stessi.

2. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma precedente, sono comunicati all’Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.

3. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

## **ART. 16**

### **CATASTO DEGLI IMPIANTI**

1. Al fine di permettere alla Regione, d’intesa con l’ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto, il Comune, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, trasmette copia dei provvedimenti autorizzativi all’ARPA e al CORECOM.

# *Comune di Mattie*

*Provincia di Torino*

-----  
[www.comune.mattie.to.it](http://www.comune.mattie.to.it)

## **ART. 17 COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO**

Per ciascun impianto regolarmente installato, prima della loro attivazione, il soggetto gestore dovrà fornire apposita certificazione , così come previsto dalla D.G.R. 2/11/2004 N.19-13802.

## **ART. 18 SANZIONI**

1.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della L.R. 19/2004, e le sanzioni vengono irrogate dal Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dall'A.R.P.A..

2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, è soggetto alla **sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro** e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 6 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004.

Le suddette sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate.

3. La mancata presentazione della certificazione di cui all'Art. 13 comma 1 della L.R. 19 DEL 03/08/2004, comporta l'applicazione della **sanzione pecuniaria amministrativa da duemila euro a cinquemila euro** irrogata ed introitata dal comune.

4. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 12 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, è passibile di sanzione **pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro**, irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.

## **ART. 19 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE**

L'Amministrazione comunale promuove l'informazione alla popolazione relativamente alle installazioni oggetto del presente Regolamento ed ai monitoraggi effettuati sul territorio comunale.

## **ART. 20 ESECUTIVITA'**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il deposito di giorni dieci presso la Segreteria Comunale da effettuarsi successivamente all'esecutività dell'atto deliberativo. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.